

Francesca

VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta di proroga della cassa integrazione guadagni in deroga

Il giorno 03 del mese di giugno dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro FURLA SPA nella persona dei Sigg.ri Emanuele Locatelli e Greta Frabetti,
- le OO.SS. nazionali di categoria FILCAMS CGIL nella persona della Sig.ra Francesca Mandato, FISASCAT CISL nella persona della Sig.ra Elena Vanelli e la UILTuCS UIL nella persona del Sig. Emilio Fagnoli

Premesso

- a) che il datore di lavoro con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Bellaria 3-5 codice fiscale 03292800376 /partita IVA 00610091209 matricola INPS n. 1300100124 operante nel settore commercio all'ingrosso di articoli in pelle, borse, bigiotteria, accessori, etc. con un organico complessivo di n. 387 unità lavorative, di cui 68 Part-time, alle quali applica il CCNL Commercio Confcommercio ha usufruito del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e s.m.i. in favore di n. 387 lavoratori dipendenti per il periodo dal 01/04/2020 al 31/07/2020 per un periodo di 9 settimane per ogni unità produttiva coinvolta;
- b) che il datore di lavoro, con un organico complessivo attualmente di n. 364 unità lavorative, ha comunicato in data 28.05.2020 l'esigenza di prorogare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e s.m.i. in favore di n. 362 lavoratori dipendenti;
- c) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e dei conseguenti effetti drastici prodotti sui volumi di vendita e di produzione;
- d) che il datore di lavoro FURLA SPA ha l'esigenza di ricorrere ad un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale)
- e) che i lavoratori, di cui all'elenco allegato, per i quali è chiesta la suddetta proroga, erano in forza alla data del 25 marzo 2020;
- f) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;

SP

JUMP

FW

EL

3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cig in deroga ai sensi dell'art. 22, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 e sue successive modifiche e integrazioni (DL 34/2020);

4) ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore; in tal caso verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela in applicazione integrale del protocollo congiunto Governo Parti sociali del 24 aprile e e successivi provvedimenti.

5) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro formuli istanza al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione della proroga della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;

6) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per ulteriori 5 settimane, da utilizzare entro il 31.08.2020, subordinatamente all'esaurimento delle prime 9 settimane per ogni unità produttiva.

Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OO.SS. che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga.

7) La richiesta interesserà un numero massimo di 362 addetti, di cui 66 part-time, su un totale complessivo di 364 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;

8) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione/riduzione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione;

9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;

10) durante la sospensione e/o riduzione l'azienda prevede la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR.

11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno anticipati dalla Società e posti a conguaglio, una volta ricevuta l'autorizzazione, nelle denunce contributive mensili laddove le norme in materia consentano tale modalità di pagamento.


12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

EL

13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale direttamente dalla Società attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto.

FURLA Spa : 

FILCAMS CGIL Nazionale 

FISASCAT CISL Nazionale 

UILTuCS Nazionale 